

N. 177 del repertorio atti privati



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

SERVIZIO SOPRINTENDENZA BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI ENNA

CONVENZIONE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI DEL

SERVIZIO SOPRINTENDENZA BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI ENNA

CAP. 376502 – E.F. 2022 - CIG: Z2A3555AC7

L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di Marzo in Enna nella sede del Servizio Soprintendenza BB.CC.AA di Enna in Via Orfanotrofio n. 15 sono presenti:

DA UNA PARTE

Arch. Nicola Francesco Neri, nato a Catania il 28 settembre 1959 e domiciliato per la carica in Enna via Orfanotrofio n. 15 nella qualità di Soprintendente per i Beni Culturali ed Ambientali di Enna, che interviene per nome e per conto dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana (C.F. 80012000826 e partita IVA 02711070827).

DALL'ALTRA PARTE

Dott. Giovanni Mangione, nato a Enna il 01 marzo 1973, (C.F. MNGGNN73C01C342Y – P.IVA 01072200866) e residente a Enna in via Roma, 353 che interviene nel presente atto quale Medico Competente per la sorveglianza sanitaria dei dipendenti

PREMESSO CHE

- con nota prot. nr. 7319 del 15/02/2022 registrata alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali al nr. 13771 in data 17/02/2022, il Dipartimento dei Beni Culturali e dell'I.S. ha confermato l'impegno di spesa pari ad € 2.030,00 al lordo della ritenuta d'acconto, sul cap. 376502 – E.F. 2022, per l'affidamento dell'incarico di sorveglianza sanitaria del



personale della Soprintendenza di Enna;

- vista la determina a contrarre nr. 7 del 16/03/2022;

- l'art. 18 del D.Lgs 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. obbliga questa Soprintendenza a garantire, attraverso l'opera di medico competente, così come definito dal successivo art 25 del citato D.Lgs. n. 81/08, la sorveglianza sanitaria al personale dipendente;

- che la sorveglianza sanitaria deve comprendere ai sensi dell'art. 41 comma 2 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.:

A) gli accertamenti preventivi intesi a constatare l'esistenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;

B) gli accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

I suddetti accertamenti comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche, mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.

- il Dott. Giovanni Mangione, specialista in Medicina del Lavoro ed iscritto al n. 1576 dell'Elenco Nazionale dei Medici Competenti è in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per assumere l'incarico di medico competente ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 81/08.

Tutto ciò premesso e ritenuto, da formare parte integrante al presente atto tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - La Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Enna, nella persona del Soprintendente con il presente atto conferisce l'attività di sorveglianza sanitaria, prevista dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. al Dott. Giovanni Mangione, specialista in Medicina del Lavoro.

ART. 2 - Il Medico competente si impegna:

a) a collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda stessa e



delle situazioni a rischio, alla predisposizione delle misure per la tutela della salute

e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;

b) ad effettuare gli accertamenti sanitari di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

c) ad esprimere giudizi di idoneità di mansione specifica al lavoro;

d) ad istituire ed aggiornare, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore

sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire

presso la Sede dell'Azienda con salvaguardia del segreto professionale;

e) a fornire informazioni ai lavoratori ed ai loro rappresentanti per la sicurezza sul

significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di

esposizioni ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad

accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività, nonché informazioni

sui risultati degli accertamenti sanitari, rilasciando a richiesta degli interessati la

relativa copia della documentazione sanitaria;

f) a comunicare, in occasione delle riunioni periodiche di prevenzione e protezione

dei rischi, al rappresentante per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli

accertamenti clinici e strumentali, fornendo indicazioni sul loro significato;

g) a visitare, congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e

protezione, almeno due volte l'anno, gli ambienti di lavoro e a partecipare alla

programmazione del controllo all'esposizione dei lavoratori sulla base dei dati

fornitigli dal responsabile del servizio di protezione e prevenzione;

h) ad effettuare anche le visite richieste dal lavoratore qualora la richiesta sia

correlata ai rischi professionali;

i) a collaborare con il Datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto

soccorso previsto dall'art. 18 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. nonché all'attività di

formazione ed informazione di cui al capo III sezione IV del citato D.Lgs. 81/08;



ART. 3 - La Soprintendenza si impegna a corrispondere al Dott. Giovanni Mangione di Enna per l'attività di sorveglianza sanitaria un compenso annuo di **€ 2.030,00 (diconsi euro duemilatrecenta/00)** - IVA esente e ritenuta d'acconto compresa – scaturente dal costo per n° 22 visite mediche periodiche ($€ 65,00 \times 22 \text{ dipendenti} = € 1.430,00$) e dal compenso per l'incarico annuale (*pari a € 600,00*). Detto compenso si intende comprensivo di ogni onere e spese connesse con le prestazioni specificate nella presente convenzione.

ART. 4 - Qualora il Medico competente ravvisi la necessità di ulteriori esami specialistici (ematocimici, radiografici, strumentali, visite specialistiche, etc.) cui sottoporre i dipendenti, dovrà farne espressa richiesta scritta al Datore di lavoro, in tal caso le relative spese saranno a carico dell'Amministrazione.

ART. 5 - Il pagamento del corrispettivo verrà erogato in unica soluzione, così stabilita dopo l'avvenuto espletamento delle visite mediche ai dipendenti e dopo la consegna delle cartelle cliniche dei dipendenti. Il pagamento in favore del Dott. Giovanni Mangione sarà effettuato a presentazione di regolare fattura munita del visto attestante la regolarità della prestazione da parte del Funzionario Responsabile, previa liquidazione da parte del competente Ufficio, mediante ordinativi di pagamento emessi dal Dipartimento dei Beni Culturali e dell'I.S. di Palermo. Il corrispettivo sarà pagato mediante accredito su c/c bancario. Le somme relative ai compensi graveranno sulle somme all'uopo impegnate sul cap. 376502.

ART. 6 - La presente convenzione ha la durata di anni 1 (diconsi uno), decorrente dalla data della sua sottoscrizione.

ART. 7 - La Soprintendenza richiamate le disposizioni del Capo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. si impegna a fornire al medico competente tutta la collaborazione necessaria per il migliore svolgimento dell'incarico.



ART. 8 - I pagamenti in dipendenza del presente atto saranno predisposti da questo

Servizio Soppintendenza nel rispetto dell'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136.

ART. 9 - Il Dott. Giovanni Mangione ai sensi dell'art.3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136,

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Assume

altresì l'obbligo, di comunicare ai sensi dell'art. 3 comma 7 della sopracitata legge n. 136,

entro sette giorni dalla loro accensione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato

di cui all'art. 3 comma 1 della legge n. 136, nonché, nello stesso termine le generalità e il

codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

ART. 10 - Ai sensi dell' art. 3 comma 8 della legge n. 136 del 13 Agosto 2010, il presente

contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza

avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a..

ART. 11 - Per tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza del presente

disciplinare e che non si fossero potute definire in via amministrativa, il Foro competente è

quello di Enna.

ART. 12 - Tutte le spese per originale, copie, bollo, registrazione fiscale ed ogni altra

eventuale causa, sono a totale carico del Dott. Giovanni Mangione. Agli effetti dell'art. 40

del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 il Dott. Giovanni Mangione dichiara di non essere soggetto

ad IVA.

IL MEDICO COMPETENTE

Dott. Giovanni Mangione

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Nicola Francesco Neri